

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 545

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2013)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

DRP/I/XVI/D343/13

Roma, 15 febbraio 2013

Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla scuola nazionale dell'amministrazione a norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.

Il Governo annette particolare importanza a detto provvedimento in quanto, trattandosi di attuazione della normativa relativa alla revisione della spesa pubblica, riveste una notevole importanza sotto il profilo dei risparmi di spesa e per gli adempimenti connessi che si determineranno.

Con i migliori saluti.

Prof. Giampaolo D'Andrea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente schema di decreto si intende dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare le funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Pertanto, con esso si ridefinisce complessivamente il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari, con i seguenti obiettivi:

- concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali;
- garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale;
- strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi;
- subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Attualmente, le funzioni relative al reclutamento e alla formazione dei dirigenti sono assegnate dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), che vi provvede con un corso-concorso, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Con riguardo, invece, a quelle relative al reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del citato decreto n. 165 stabilisce che è determinata una quota per l'accesso alle posizioni economiche apicali da riservare, nel limite del 50 per cento, a un corso-concorso bandito dalla SSPA.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 (*Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari*) definisce le modalità di svolgimento del concorso. In particolare, il bando di concorso deve prevedere quale titolo di studio minimo per l'ammissione dei candidati non dipendenti pubblici il possesso della laurea specialistica/magistrale o del diploma di laurea secondo l'ordinamento previgente, mentre i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche o private possono essere ammessi se muniti almeno di laurea triennale.

L'articolo 2 (*Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari*) definisce le modalità di svolgimento del corso-concorso di formazione per i funzionari. Il corso ha una durata complessiva di nove mesi di cui i primi sei di formazione generale presso la Scuola nazionale di amministrazione e le altre Scuole del Sistema unico e i successivi tre mesi di formazione specialistica svolta presso le amministrazioni di destinazione degli allievi, utilizzando anche le strutture delle Scuole di riferimento.

L'articolo 3 (*Trattamento economico degli allievi*) dispone in materia di trattamento economico spettante agli allievi: gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento



erogato dall'amministrazione di appartenenza; agli allievi esterni, invece, viene erogata una borsa di studio dell'importo di 1.000 euro netti. Tutti gli emolumenti sopra indicati saranno restituiti dalle amministrazioni di destinazione degli allievi medesimi.

L'articolo 4 (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272*) dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, le modifiche consentono di articolare meglio lo svolgimento del corso prevedendo una fase di formazione generale, della durata di otto mesi, svolta dalla Scuola nazionale di amministrazione e una fase di formazione specialistica, della durata di quattro mesi, alla cui organizzazione provvede il Comitato tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, con la Scuola nazionale di amministrazione (la durata complessiva si riduce da diciotto a dodici mesi).

Viene, inoltre, stabilito in 1.500 euro netti l'importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti pubblici (ora viene corrisposto il 70 per cento dello stipendio dei dirigenti, con esclusione della retribuzione legata allo svolgimento delle funzioni, per un ammontare di circa 1.920 euro netti). Gli allievi già dipendenti pubblici conservano il trattamento economico fruito presso l'amministrazione di appartenenza.

Con l'articolo 5 (*Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale di amministrazione*) vengono disposte alcune modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante "Riorganizzazione della SSPA". Tra l'altro, viene soppresso il Comitato di programmazione, le cui funzioni saranno assorbite dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione previsto dal Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.



REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SUI CORSI-CONCORSO PER FUNZIONARI E DIRIGENTI
PUBBLICI E SULLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Referente: Stefania Tilia referendario presso l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 0668997299

Proponente: Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente regolamento è inteso a realizzare il riordino dei corsi concorso per funzionari e dirigenti pubblici.

Il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare e rendere più economiche le procedure concorsuali, garantendo comunque l'eccellenza dell'attività formativa generale.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con particolare riferimento al corso concorso dei dirigenti rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il corso concorso dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, prevedendo l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per il riordino per il riordino dei corsi concorso per funzionari e dirigenti, ha delegato la materia.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riordino di scuole e istituti di formazione, non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per mantenere inalterato il corpus normativo vigente del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, e d.P.R. 1° dicembre 2009, n. 178.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistono abrogazioni implicite.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi di natura normativa.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili.

REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SUI CORSI-CONCORSO PER FUNZIONARI E DIRIGENTI
PUBBLICI E SULLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO
EX ART. 11 D.L. 95/2012, CONV. IN L. N. 135/2012

Referente: Stefania Tilla referendario presso l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 0668997299

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

Il presente schema di decreto dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare e rendere più economiche le procedure concorsuali, garantendo comunque l'eccellenza dell'attività formativa generale.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Nell'ambito della disciplina del sistema dei corsi concorso per dirigenti e funzionari il regolamento introduce una disciplina innovativa, stabilendo le modalità di svolgimento del concorso, i titoli di studio minimo per l'ammissione dei candidati e le modalità di svolgimento del periodo di formazione generale e specialistica.

Con particolare riferimento al reclutamento e alla formazione del personale svolto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), bisogna distinguere tra il personale dirigenziale e i funzionari. Per i primi rileva l'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) attua la propria missione tramite corso-concorso che si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

Per quanto concerne il reclutamento dei funzionari, l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, stabilisce che per l'accesso alle posizioni economiche apicali è definita una quota di accesso nel limite del 50 per cento da riservare ad un corso-concorso bandito dalla SSPA.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La criticità normativa dell'attuale sistema riguarda i titoli di ammissione ai corsi concorso, l'ammontare delle borse di studio che è stato oggetto di dubbi interpretativi e la durata del corso concorso che è stata ritenuta eccessivamente lunga.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Si vuole individuare idonee forme di razionalizzazione dei corsi concorso, aggiornando i titoli di studio necessari per l'ammissione, riducendo l'ammontare delle borse di studio e la durata dei corsi concorso, con conseguente previsione di riduzione della spesa pubblica di circa 1.300.000€ annui.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Si vuole raggiungere oltre l'obiettivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica anche quello di raggiungere un livello qualitativo della formazione tramite corso concorso più elevato e paragonabile a quello degli altri Paesi dell'Unione.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà dato dalla effettiva riduzione della spesa pubblica in materia con riferimento temporale ai dati esistenti prima della entrata in vigore del presente regolamento. Altro indicatore sarà dato dalla comparazione del livello professionale della qualità della formazione italiana con quella degli altri Paesi dell'Unione, con percorsi più mirati alla competenza.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

La Scuola nazionale dell'amministrazione, i dipendenti pubblici che fruivano della formazione e i cittadini che parteciperanno alle procedure concorsuali.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Si sono tenute riunioni tecniche con la Scuola superiore della pubblica amministrazione-SSPA. Si è ritenuto di non procedere a ulteriori consultazioni, vista la peculiarità della materia.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La scelta dell'opzione zero non permetterebbe il contenimento della spesa pubblica previsto nell'ordine di 1.300.000€ annui e determinato dalla riduzione dell'ammontare delle borse di studio e della durata dei corsi concorso. Inoltre, l'opzione zero non consentirebbe di raggiungere livelli più alti di formazione professionale, grazie a percorsi che mirano più alla competenza.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nell'ambito del gruppo di lavoro istituito per la redazione dell'intervento regolatorio non sono emerse opzioni alternative, effettivamente praticabili, che avrebbero garantito la piena attuazione del citato art. 11. Pertanto, non sono state valutate nel merito opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il metodo applicato è stato quello di uniformare l'attuale sistema a quello già esistente in alcuni Paesi dell'Unione. Inoltre, per ciò che concerne la prevista riduzione della spesa, si è proceduto al taglio dei costi attuali sulla base di una valutazione analitico-economica.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento non presenta svantaggi. Disciplina, invece, in modo esaustivo corsi concorso sotto i profili dei titoli di ammissione, della durata dei corsi e dello svolgimento degli stessi, riducendo la durata e i costi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non è previsto alcun obbligo informativo.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non è stata effettuata alcuna comparazione poiché non sono state valutate opzioni alternative nel merito.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Il regolamento in questione definisce un quadro certo per la formazione dei dipendenti pubblici e degli aspiranti dirigenti e funzionari che verranno formati tramite corso concorso. La Scuola nazionale dell'amministrazione è considerata idonea a svolgere i compiti richiesti con l'intervento stesso senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e può operare immediatamente avvalendosi delle esistenti risorse umane, strutturali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato ma può incrementare la competitività dei dipendenti della pubblica amministrazione, degli aspiranti tali e quindi del Paese in ambito internazionale, in quanto verrà assicurato un più elevato livello di formazione professionale, grazie a corsi concorso più attenti alla competenza.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

E' soggetto attivo dell'intervento regolatorio la Scuola nazionale dell'amministrazione.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate dalla SSPA, ora Scuola nazionale dell'amministrazione, che provvederà a chiarire sui bandi di concorso e sul proprio sito istituzionale le novità intervenute con riferimento ai titoli di ammissione, allo svolgimento e alla durata dei corsi concorso nonché alle borse di studio.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica, con le risorse e le strutture già esistenti, provvederà a monitorare l'attuazione del presente intervento.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione attraverso, soprattutto, la Scuola nazionale dell'amministrazione e il Dipartimento della funzione pubblica provvederà a elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'effettiva riduzione della spesa complessiva a carico dello Stato;
- verifica del raggiungimento dei livelli di competenza professionale e formazione più elevati, paragonabili alla formazione realizzata nei Paesi più avanzati nell'Unione in questo settore;
- verifica della funzionalità organizzativa e dei problemi che eventualmente potrebbero insorgere a seguito dell'intervento di coordinamento.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

L'articolo 1 comporta risparmi derivanti dalla concentrazione in un concorso unico dei concorsi che ciascuna amministrazione attualmente svolge per l'assunzione di funzionari. Infatti, il costo medio di una procedura concorsuale è di 200.000,00 euro ed è evidente il risparmio nella concentrazione in un concorso unico. L'unificazione delle procedure concorsuali di 10 diverse amministrazioni comporta un risparmio valutato in 1.800.000,00 euro.

L'articolo 2 comporta i costi relativi allo svolgimento del corso di formazione per funzionari. Si valuta che il corso della durata di nove mesi per un numero di 100 allievi abbia un costo di 1.300.000,00 euro.

L'articolo 3 comporta costi aggiuntivi per il pagamento delle borse di studio (1.000,00 euro netti mensili) agli allievi non dipendenti pubblici ammessi al corso per funzionari. Considerato, su base statistica, che il numero dei borsisti è mediamente il 50 % del totale degli allievi, ne consegue che, stabiliti in 100 il numero degli allievi, per 50 borsisti si prevede un esborso complessivo lordo (comprensivo di oneri fiscali per la SSPA) di 600.000,00 euro.

L'articolo 4, lett. h) e l) comporta risparmi conseguenti alla riduzione della durata del corso dirigenziale da 18 a 12 mesi. Relativamente alle spese di formazione, considerato un numero di 100 allievi, è previsto un risparmio minimo di 400.000,00 euro.

Lo stesso articolo 4, lett. n), comporta risparmi relativamente alla riduzione dell'importo della borsa di studio per gli allievi non dipendenti ammessi al corso dirigenziale, che viene fissato in 1.500,00 euro netti per 12 mensilità (contro gli attuali 1.920,00 euro per 18 mensilità). Posto in 50 il numero di allievi borsisti, il risparmio minimo che viene conseguito è di 1.000.000,00 euro lordi (compresi minori oneri fiscali per la SSPA).

L'articolo 5 non comporta nuovi costi.

Il provvedimento nel suo complesso comporta per il Bilancio dello Stato minori spese per euro 3.200.000,00 e nuovi oneri per euro 1.900.000,00 con un saldo positivo di 1.300.000 di euro che verranno conseguiti per ciascuna annualità di svolgimento dei corsi-concorso.



Scheda tecnica - Allegato

Articolo di riferimento	nuovi oneri	minori spese
Articolo 1 (concorso unico per funzionari)		€ 1.800.000,00
Articolo 2 (corso di formazione per funzionari)	€ 1.300.000,00	
Articolo 3 (borse di studio per allievi del corso per funzionari)	€ 600.000,00	
Articolo 4, lett. h) e l) (riduzione durata del corso per dirigenti)		€ 400.000,00
Articolo 4, lett. n) (borsa di studio per allievi del corso per dirigenti)		€ 1.000.000,00
Articolo 5 (Modifica d.lgs. 178/2009)		
TOTALE	€ 1.900.000	€ 3.200.000
SALEDO		€ 1.300.000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, è stato esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto 2

24 FEB. 2013



159/41

47
13

123
ZIFPA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPELTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IX

Roma

4 FEB. 2013

Prot.n. 0007047
Rif. prot. entrata n. 0006779
Risposta a nota:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

E' stato esaminato lo schema di provvedimento indicato in oggetto, corredato dalle relazioni illustrativa e tecnica, approvato, in esame preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, duramato con posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi in data 23 gennaio 2013.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento in esame che, pertanto, si restituisce bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
4 - FEB. 2013
Prot. N° 1883

Il Ragioniere generale dello Stato
Anto

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUI CORSI-CONCORSO PER FUNZIONARI E DIRIGENTI PUBBLICI E SULLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N.95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N.135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa e dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:



Articolo 1

Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari

1. Ai sensi dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi-concorso dei funzionari sono banditi dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso stabiliscono, tra l'altro:
 - a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; i candidati già dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della laurea triennale;
 - b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;
 - c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei profili professionali;
 - d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la conoscenza di una lingua straniera comunitaria.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 2

Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari

1. Le modalità di svolgimento del semestre di formazione iniziale del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame



finale sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Le modalità di svolgimento del corso-concorso includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la responsabilità dei singoli moduli formativi in funzione della specializzazione di ciascuna struttura.

2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalità di svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle Scuole di riferimento.

5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basata sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

Articolo 3

Trattamento economico degli allievi

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono il corso concorso con riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.



Articolo 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è soppresso;

b) l'articolo 3, comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale del cinquanta per cento dei posti da ricoprire."

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";

d) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7 (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione nella percentuale del cinquanta per cento dei posti da ricoprire."

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10 (Graduatoria del concorso)

1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma tra il voto risultante dalla media dei voti di ciascuna prova scritta e il voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:



"Articolo 11 (Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12 (Modalità di svolgimento dei corsi)

1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale."

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13 (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale)

1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso."

l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14 (Formazione specialistica)

1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento."

m) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15 (Graduatoria finale del corso-concorso)

1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che viene pubblicato sul sito internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione."

n) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16 (Trattamento economico degli allievi)

1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISYAT-FOI ad



inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge."

Articolo 5

*Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione
(modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178)*

Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la lettera a);

b) l'articolo 5 è soppresso;

c) l'articolo 9, comma 4, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente con proprio provvedimento nomina i responsabili di settore e fissa la durata dei relativi incarichi per un periodo non superiore a due anni rinnovabili.";

d) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole "di attività di insegnamento" sono inserite le parole "e di ricerca";

e) all'articolo 10, comma 4, dopo le parole docenti universitari, sono inserite le parole: "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari,";

f) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualità didattica e scientifica nelle materie di rispettiva competenza, può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15. Il loro numero non può essere superiore a cinque.";

g) all'articolo 12, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:



"3. A ciascuna sede distaccata è preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola, il cui incarico è conferito dal Dirigente amministrativo sentito il Presidente.

4. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le materie di sua competenza, del Dirigente amministrativo."

Il comma 5 è soppresso;

h) all'articolo 15, comma 3, le parole *"Il bilancio della Scuola è predisposto dal dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato"* sono soppresse.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 641/13

Roma, addì 13/2/2013

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
203/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.


OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**CORSI-CONCORSO PER
FUNZIONARI E DIRIGENTI
PUBBLICI E SULLA SCUOLA
NAZIONALE DELL'AMM.NE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MINISTRO PUBBLICA
AMM.NE E SEMPLIFICAZIONE**
(.....)

Segretario Generale
.....


ROMA

Numero 411/13 e data 13/02/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 febbraio 2013

NUMERO AFFARE 00203/2013

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione.

Schema di regolamento recante: " Disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla scuola nazionale dell'amministrazione", ai sensi dell'art. 11 del d.l. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135 del 2012;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 40/13/UL/P-40.399 in data 24/01/2013 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri ministro pubblica amm.ne e semplificazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica è stato predisposto in attuazione della disposizione contenuta nella lettera c) dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la concentrazione delle funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in una scuola centrale esistente.

Esso si inserisce nel più ampio intervento normativo volto ad ottimizzare l'allocazione delle risorse ed a migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, mediante nuove forme di coordinamento tra le scuole di formazione, e ad individuare un nuovo sistema di reclutamento.

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione proponente, gli obiettivi realizzati dal decreto consistono nel: concentrare, snellire e rendere più economiche le procedure concorsuali; garantire l'eccellenza dell'attività formativa generale; strutturare i corsi di formazione in modo da assicurare il più elevato livello di specializzazione professionale degli allievi; subordinare l'assunzione degli allievi al superamento di prove valutative che assicurino l'effettiva selezione dei più meritevoli.

Il provvedimento si compone di 5 articoli, che sinteticamente si descrivono.

L'articolo 1 (Concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso al

corso-concorso. L'articolo 2 (Corso-concorso selettivo per il reclutamento dei funzionari) definisce le modalità di svolgimento del corso-concorso di formazione per i funzionari. L'articolo 3 (Trattamento economico degli allievi) dispone in materia di trattamento economico spettante agli allievi. L'articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272) dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, recante Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 5 (Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale di amministrazione) prevede alcune modifiche del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante "Riorganizzazione della SSPA".

Considerato:

Lo schema di regolamento recante disposizioni sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione viene sottoposto al parere della Sezione unitamente a quello, approvato in via preliminare nella medesima seduta da parte del Consiglio dei Ministri, recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione".

Entrambi i decreti sono stati predisposti in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per l'individuazione di nuove forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti e la riforma del sistema di

reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.

Deve osservarsi che tra i due provvedimenti sussiste una stretta interconnessione non solo sotto il profilo logico-sistematico – essendo entrambi diretti a disciplinare il sistema del reclutamento e della formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, e presupponendo il presente decreto la trasformazione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione in Scuola nazionale dell'amministrazione - ma anche dal punto di vista testuale, essendo presenti richiami normativi reciproci. Motivi di sistematicità e chiarezza consiglierebbero, pertanto, l'unificazione in un unico regolamento di tutte le disposizioni o, quanto meno, di quelle riguardanti lo stesso oggetto, come la ridenominata Scuola nazionale dell'amministrazione, che risulta disciplinata, quanto alla novella del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dall'art. 5 del presente decreto e, per gli aspetti connessi al suo inserimento nel Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, dal regolamento sul riordino del sistema di reclutamento e formazione. Tanto si sottopone alle valutazioni dell'Amministrazione proponente.

Venendo all'esame analitico del testo del decreto, si formulano le seguenti osservazioni.

Nelle premesse, andrebbe posposto, quale ultimo richiamo a disposizioni normative, quello all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ed andrebbe, inoltre, inserito il "Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 2004, n. 272", modificato dall'art. 4.

All'art. 1, comma 1, che disciplina il concorso di ammissione al corso-concorso per il reclutamento dei funzionari, si ritiene che il richiamo all'articolo 52 ter del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vada più propriamente riferito al comma 1 ter dell'articolo 52 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 4 dello schema di regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione.

Quanto al comma 2, la Sezione, oltre a suggerire la sostituzione della parola "stabiliscono" con "indicano", osserva che la diversità del titolo di studio richiesto (lett. a), per l'ammissione al concorso, ai candidati dipendenti di amministrazioni pubbliche (che devono essere in possesso almeno della laurea triennale) rispetto ai candidati non dipendenti pubblici (che devono essere in possesso almeno della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea del vecchio ordinamento) potrebbe apparire ingiustificata, ove la differenza non sia compensata almeno dal possesso dell'esperienza maturata nell'ambito dell'amministrazione per un periodo minimo ovvero dall'espletamento di funzioni qualificate (cfr. Corte costituzionale 4 gennaio 1999, n.1; Corte costituzionale 16 maggio 2002, n. 194, che ammettono la valorizzazione dell'esperienza professionale quale requisito di accesso al concorso), al pari di quanto, peraltro, previsto per l'accesso al corso - concorso per dirigenti, relativamente alla sostituzione dei titoli di specializzazione con l'assolvimento di cinque anni di servizio (art. 28, comma 3, d. lgs. n. 165/2001).

Alla lettera d), che prevede il colloquio diretto ad accertare la conoscenza di una lingua straniera comunitaria, si suggerisce di specificare una rosa di lingue comunitarie, tra quelle più diffuse.

Si osserva, inoltre, che l'art. 2, concernente lo svolgimento della formazione del corso - concorso, non indica la frequenza minima richiesta per l'accesso

all'esame conclusivo. L'indicazione sarebbe utile anche per precisare oltre quale durata l'assenza per maternità o per gravi motivi impedisca l'accesso all'esame finale, a causa della mancanza di valutazione continua, dando tuttavia all'interessato la facoltà di ammissione al corso- concorso successivo.

L'art. 4 reca le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 per l'accesso alla qualifica di dirigente. In merito, si osserva che andrebbe uniformata in tutto il decreto la denominazione della nuova Scuola nazionale dell'amministrazione, che sostituisce, ai sensi del regolamento sul riordino del reclutamento e della formazione, la Scuola superiore della pubblica amministrazione. In tal senso andrebbe estesa la novella (in particolare, lett. c) e d)) di cui all'art. 4.

Quanto all'art. 10, comma 2, nel testo introdotto dalla lett. f) dello stesso art.4, si sottopone alle valutazioni dell'Amministrazione se sia opportuno modificare l'attuale rapporto, ai fini del calcolo del voto finale, tra prove scritte e prova orale, conferendo a quest'ultima un peso nettamente prevalente rispetto alle prime.

All'art. 14, comma 1, nel testo sostituito dalla lettera l), si suggerisce, per completezza, di far seguire alle parole "Scuole di riferimento" le seguenti: "per singolo Ministero", conformemente a quanto prescritto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'art. 11, del d.l. n. 95/2012.

Si richiama, infine, quanto già segnalato in ordine all'opportunità di trasferire quanto meno le disposizioni di cui all'art. 5, riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione, nel regolamento recante il riordino del reclutamento e della formazione, avente ad oggetto la medesima materia, avendo cura di assicurare

uniformità lessicale.

Infine, si osserva che alla richiesta di parere non risultano allegati i concerti delle amministrazioni previsti dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 95/2012, che andranno pertanto acquisiti in vista dell' approvazione definitiva.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in motivazione.

LESTENSORE
Roberto Chiappa



IL PRESIDENTE
Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

